

Firmato digitalmente da

Leonardo Paolini

CN = Paolini Leonardo
C = IT

COMUNE DI FIRENZE

Città metropolitana di Firenze

Direzione Servizi Tecnici

Contratto di affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritto con firme digitali, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50,

TRA:

L'Ing. Alessandro Dreoni nato [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui appresso in Firenze, via Giotto n. 4, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del COMUNE DI FIRENZE (codice fiscale 01307110484), nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché secondo quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, di seguito denominato anche "Committente";

E

L'Ing. Leonardo Paolini, nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Firenze, con studio tecnico in Firenze, FI, via Del Giuggiolo, 5, d'ora in poi denominato "Professionista";

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n.02238 del 11-04-2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva di un servizio attinente

all'architettura e all'ingegneria, in sospensione di efficacia in attesa dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti richiesti, e approvato lo schema del contratto;

- che il servizio oggetto di affidamento consiste negli adempimenti connessi all'attività del servizio di cui all'Art. 1 del presente contratto;

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, pertanto l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune da un lato e il Professionista dall'altra convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Professionista, che accetta e si obbliga, l'esecuzione delle prestazioni indicate e definite dal D.M. 143/03 che hanno concorso a determinare il corrispettivo posto a base di gara per il servizio relativo all'architettura e all'ingegneria denominato:

“SERVIZIO DI REDAZIONE TECNICO SPECIALISTICA DEMOLIZIONE DI MANUFATTI INSERITE STRUTTURALMENTE NEL CORPO PRINCIPALE DEL CIRCOLO ANDREA DEL SARTO, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO – IMMOBILE EX SMS A. DEL SARTO, VIA MANARA, 12 – DEMOLIZIONE, BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE, C.O. 220249, CUP: H15B2200000004 – CIG. Z8F3E4900 ”

alle condizioni tutte di cui al presente contratto, ai documenti di gara anche presenti sulla piattaforma START, all'offerta del Professionista.

Il Professionista si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole

	deontologiche del settore. Il Professionista si impegna alla immediata presa in carico	
	del servizio in oggetto e dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP,	
	impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.	
	Art. 2 - CORRISPETTIVO	
	Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'importo di cui	
	all'offerta presentata dal Professionista per un importo complessivo di € 1.522,56	
	(millecinquecentoventidue/56) Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni	
	professionali necessarie per l'esecuzione del servizio come descritto nel precedente	
	articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile. Per l'erogazione del corrispettivo si	
	fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle modalità contenute nei documenti	
	di gara.	
	ART. 3 - DURATA E PENALI	
	La prestazione dovrà essere completata entro il termine temporale previsto nei	
	documenti di gara.	
	ART. 4 GARANZIE	
	Il Professionista dichiara il possesso di idonea Polizza Assicurativa per responsabilità	
	civile verso terzi, rilasciata da ZURICH PRO di € 6.215,21 DEL 04-03-2021,	
	NUM. 557C4326006, con un massimale per sinistro per Euro 3.000.000,00 con	
	durata fino al termine della prestazione.	
	ART. 5 - RAPPORTI	
	Resta inteso che:	
	a) l'attività del Professionista relativamente al presente contratto non comporta alcun	
	vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente;	
	b) l'attività del Professionista relativo al presente contratto non determina alcun	
	inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui l'attività	
	3	

risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun

obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che il Professionista abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;

d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 6 - ASSENZA INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

ART. 7 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dal Professionista, come da dichiarazione acquisita agli atti. Lo stesso si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato.

Il Professionista dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4.

Il Professionista assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. Il Professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui

quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 30/12/2013, e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, in particolare con rinvio all'art. 2, approvato con Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021, il Professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". Il Professionista si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione

delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

Il Professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

ART. 10 - MODALITA' E TEMPORALITÀ CONNESSE A EMERGENZA COVID

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano